



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le Risorse Umane, finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 concernente *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca"*;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n.166 concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e in particolare l'art. 18 co. 1 lett. b) che prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono *"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"*, e gli artt. 37 e 46;
- VISTO** l'art. 43 co. 3 del predetto decreto legislativo che prevede che *"i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva"*;
- VISTO** l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori;
- VISTO** che gli articoli 18, lettera b) e 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 dispongono che il datore di lavoro deve provvedere alla designazione di uno o più lavoratori incaricati di svolgere il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione;

- VISTO** l'art. 36 co. 1 lett. c) del D.Lgs 81/2008 che prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione *“sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 02/09/2021 del Ministero dell'interno *“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”* il quale classifica le aziende in n. 3 livelli di rischio: Livello 1 (ex rischio basso) - Livello 2 (ex rischio medio) - Livello 3 (ex rischio alto);
- VISTO** l'articolo 5, comma 2, DM 02.09.2021 che dispone che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 per le attività con livello 3;
- VERIFICATO** che la sede di Viale Trastevere 76/A – Roma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, viene catalogata con livello 3 (ex rischio alto) secondo quanto previsto dal DM 02.09.2021 del Ministero dell'Interno allegato III punto 3.3.2 lettera m);
- ATTESO** l'obbligo che per le sedi di lavoro catalogate con livello 3 si individuino squadre di soccorso antincendio con personale debitamente formato e in possesso dell'idoneità tecnica di *“addetto antincendio”*;
- CONSIDERATO** che l'esame per il rilascio dell'Attestato di Idoneità tecnica di *“addetto antincendio”* è obbligatorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 e può essere rilasciato esclusivamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco;
- VISTA** la nota prot. n. 15117 del 05.05.2022 di questo Ministero con la quale è stato richiesto, alle singole strutture dello stesso, di indicare i nominativi dei soggetti per la formazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso;
- PRESO ATTO** delle designazioni dei lavoratori pervenute da parte delle singole strutture del Ministero e che tali soggetti hanno confermato la propria disponibilità all'incarico;
- CONSIDERATO** che nr 43 dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno sostenuto positivamente la formazione per *“addetto antincendio”* nel mese di dicembre 2022;
- ATTESO** che nr. 40 dipendenti hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica per *“addetto squadra antincendio”* tramite esame presso la struttura dei Vigili del fuoco;

SENTITI

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Sig.ri Patrizia Cavallo, Leonardo Pepe e Mattia Stella;

DISPONE**Articolo 1**

(Nomina addetti antincendio)

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate, sono nominati i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed alla lotta antincendio nel Ministero dell'istruzione e del merito, d'ora in poi definiti come addetti antincendio, che costituiscono le squadre di prevenzione incendi, per piano e struttura di appartenenza, come di seguito riportate in tabella:

PIANO	STRUTTURA	COGNOME	NOME	SQUADRA
0	Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	Prosciutti	Lorenzo	1
		Travagliati	Luca	
	Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	De Michele	Elisabetta	2
		Di Falco	Cesare	
-1 0	Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Agostino	Antonella	3
		Bardi	Bruno	
		Campanella	Lorenzo	
		Cianchi	Vincenzo	
		Cretella	Adriana	
		D'Angelo	Francesco	
		Melara	Fabio	
		Palombella	Stefano	
1	Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica	Paradiso	Edilio	4
		D'Ubaldo	Cristina	
		Marzano	Alessia	
		Pelusio	Alessandro	
	Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione	Sposato	Antonella	5
		Fanfulla	Federica	
		Lo Scalzo	Sandro	
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti	Schettini	Andrea	6	
	Sarrica	Gabriele		
		Soriani	Carlotta	

2-3	Uffici di diretta collaborazione del Ministro	Carfora	Pasquale	7
		Caruso	Stefania Katia	
		Cimino	Tommaso	
		Dentice	Pierluigi	
		Di Fortunato	Enrico	
		Petrini	Daniela	
		Polito	Natala	
		Riccio	Arturo	
		Sanseviero	Ermelinda Serena	
		Tommasino	Andrea	
		Zilli	Giuseppe	
3	Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola	Bolognini	Alessia	8
		Fino	Roberta	
	Direzione generale per il personale scolastico	Pavani	Loredana	
	Ruscigno	Simonetta		
4	Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico	D'Alessandro	Federica	9
		Pinti	Corrado	
		Santilli	Andrea	

Articolo 2

(Validità della nomina)

Le nomine degli addetti antincendio saranno valide ed efficaci dalla data del presente decreto fino al permanere in capo agli stessi dei requisiti accertati e previsti dalla normativa.

Si precisa inoltre che l'elenco di cui trattasi sarà soggetto ad aggiornamento fino a nuovo decreto di designazione.

Articolo 3

(Compiti addetti antincendio)

Gli addetti all'antincendio delle squadre sopra costituite come da art. 1, in caso di emergenza, provvedono principalmente secondo le indicazioni del RSPP ed attenendosi alle eventuali direttive dei Vigili del fuoco a:

- intervenire tempestivamente per identificare l'emergenza, tentando se possibile, di spegnere l'incendio ed assistere i soccorsi esterni;
- effettuare regolari controlli di sorveglianza nei luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio;
- effettuare il primo intervento in caso di emergenza fino all'arrivo del soccorso pubblico, e, in caso di evacuazione, coadiuvare le persone presenti nel raggiungimento del luogo sicuro;
- dare disposizioni per far allontanare dalla zona di pericolo gli eventuali infortunati o persone in difficoltà;

- in caso di pericolo grave e immediato o di allarme evacuazione, gestire le operazioni di sfollamento delle persone presenti, indicando i percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza più vicine;
- mettersi a disposizione del soccorso pubblico e dei VVF, per fornire loro le necessarie indicazioni sull'emergenza in atto.

Articolo 4

(Compiti del datore di lavoro)

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, il datore di lavoro, dopo aver individuato gli addetti antincendio, garantisce la formazione degli stessi in materia, in modo che siano in numero adeguato alle dimensioni dell'azienda e ai rischi specifici presenti; attua inoltre le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, e mette a disposizione degli addetti di cui sopra le attrezzature adeguate.

Articolo 5

(Accettazione nomina)

Gli addetti antincendio di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.lgs. 81/2008, non possono rifiutare la designazione se non per giustificati motivi - in tal caso la motivazione, debitamente documentata, dovrà essere comunicata per iscritto alla Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza